

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 310/2011 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2011

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aldicarb, bromopropilato, clorfenvinfos, endosulfan, EPTC, etion, fention, fomesafen, metabenziazuron, metidation, simazina, tetradifon e triforine in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Per aldicarb, bromopropilato, clorfenvinfos, endosulfan, EPTC, etion, fention, metidation, simazina e triforine i livelli massimi di residui (LMR) sono fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per fomesafen, metabenziazuron e tetradifon i LMR sono fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) La non iscrizione dell'aldicarb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio⁽²⁾ è prevista dalla decisione 2003/199/CE del Consiglio⁽³⁾ e alcuni Stati membri sono stati autorizzati a concedere un periodo di moratoria con scadenza non successiva al 31 dicembre 2007. La non iscrizione di bromopropilato, clorfenvinfos, EPTC, etion, fomesafen, tetradifon e triforine è prevista dal regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione⁽⁴⁾ e alcuni Stati membri sono stati autorizzati a concedere

un periodo di moratoria con scadenza non successiva al 31 dicembre 2007. La non iscrizione dell'endosulfan nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dalla decisione 2005/864/CE della Commissione⁽⁵⁾ e alcuni Stati membri sono stati autorizzati a concedere un periodo di moratoria con scadenza non successiva al 31 dicembre 2007. La non iscrizione del fention nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dalla decisione 2004/140/CE della Commissione⁽⁶⁾ e alcuni Stati membri sono stati autorizzati a concedere un periodo di moratoria con scadenza non successiva al 31 dicembre 2007. La non iscrizione del metabenziazuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dalla decisione 2006/302/CE della Commissione⁽⁷⁾ e alcuni Stati membri sono stati autorizzati a concedere un periodo di moratoria con scadenza non successiva al 31 dicembre 2009. La non iscrizione del metidation nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dalla decisione 2004/129/CE della Commissione⁽⁸⁾ e alcuni Stati membri sono stati autorizzati a concedere un periodo di moratoria con scadenza non successiva al 31 dicembre 2007. La non iscrizione della simazina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dalla decisione 2004/247/CE della Commissione⁽⁹⁾ e alcuni Stati membri sono stati autorizzati a concedere un periodo di moratoria con scadenza non successiva al 31 dicembre 2007.

- (3) Poiché i periodi di moratoria sono scaduti, è opportuno abbassare i LMR di queste sostanze portandoli al corrispondente limite di rilevabilità. Questa misura non deve applicarsi ai limiti fissati dal Codex Alimentarius (CXL) in base agli impieghi nei paesi terzi, purché tali limiti siano accettabili per quanto riguarda la sicurezza dei consumatori, né nei casi in cui i LMR sono stati fissati espressamente come tolleranze all'importazione.

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 76 del 22.3.2003, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 317 del 3.12.2005, pag. 25.

⁽⁶⁾ GU L 46 del 17.2.2004, pag. 32.

⁽⁷⁾ GU L 112 del 26.4.2006, pag. 15.

⁽⁸⁾ GU L 37 del 10.2.2004, pag. 27.

⁽⁹⁾ GU L 78 del 16.3.2004, pag. 50.

